

# DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 338/7018406

[giovannidigiunta@hotmail.it](mailto:giovannidigiunta@hotmail.it)

## **Alle Associazioni venatorie interessate alla stesura del piano faunistico 2011/2016**

*La smisurata passione per la caccia trasmessami dai miei avi mi ha spinto ad accettare la proposta avanzatami da alcuni responsabili di associazioni venatorie circa la possibilità di aprire un confronto con l'Amministrazione regionale nella stesura del nuovo piano faunistico.*

*Il lavoro di cui in appresso è di natura strettamente giuridica, e riguarda solo una parte, forse la più importante, della pianificazione faunistica: la **destinazione differenziata del territorio**.*

*Il progetto di piano è sviluppato tenendo conto di **piccoli spazi di apertura** offerti dalla giurisprudenza formatasi nel corso degli anni, e si impernia da un lato nell'individuare la corretta definizione di **territorio agro-silvo-pastorale** e la sua misurazione, dall'altro nell'individuare i corretti criteri di calcolo delle quote di territorio da destinare a protezione.*

*Esso è impostato non già in **linea difensiva** rispetto alla proposta avanzata dall'Amministrazione attraverso il proprio incaricato Dott. Lo Valvo, bensì in **linea offensiva**, nel senso che, oltre a resistere alle pretese di quel progettista, sono **rivendicati** aspetti mai affrontati nei precedenti piani.*

*Il progetto, a differenza dei piani precedenti, è ricco di richiami giurisprudenziali: ciò se da un lato ne appesantisce la lettura, dall'altro rende immediata spiegazione al Giudice amministrativo delle scelte operate dall'Amministrazione qualora il relativo provvedimento fosse impugnato in sede giurisdizionale.*

*Auspico che tutti i soggetti interessati spingano nella direzione tracciata nel progetto di cui in appresso, onde più facilmente raggiungere gli obiettivi in esso previsti.*

Viagrande, li 25/04/2011

Dott. Giovanni Di Giunta

# **Piano Faunistico Venatorio 2011-2016**

## *Destinazione differenziata del territorio*

### **1/1 - Richiamo normativo.**

L'art. 14, L.R. 33/1997 statuisce che:

- 1. il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.*
- 2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.*
- 3. E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.*
- 4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali.*
- 5. Per 'protezione si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.*
- 6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di*

*selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.*

*7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.*

Richiamata la normativa vigente, è necessario in questa sede definire il significato da attribuire alla formula “*territorio agro-silvo-pastorale*” (T.A.S.P.), nonché il suo criterio di calcolo.

### **1/2 - Definizione di territorio agro-silvo-pastorale.**

L'art. 10, co. 11, L. 157/92 dispone che è l'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica (oggi ISPRA) il soggetto legittimato ad emanare il primo *documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria.*

In ossequio a quest'ultima disposizione l'ISPRA, con il 15° documento orientativo di pianificazione ha chiarito che un approccio prettamente letterale al termine *agro-silvo-pastorale* porterebbe all'esclusione di ampie porzioni di territorio non suscettibile di sfruttamento agricolo, ma di rilevante interesse faunistico e venatorio, come ad esempio le zone umide, i corsi d'acqua e gli affioramenti litoidi, sui quali non sarebbe quindi possibile qualsivoglia forma di gestione o protezione (*Spagnesi 1993*), mentre l'azione di salvaguardia e di prelievo per fini venatori della fauna selvatica non può che essere attuata su tutto il territorio idoneo alla fauna selvatica stessa.

In conseguenza di ciò l'Istituto ha stabilito:

**1) -** che per T.A.S.P. deve intendersi non già il territorio suscettibile di sfruttamento agricolo, come generalmente si intende tale formula, bensì il ***territorio potenzialmente utile alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica;***

**2) -** che, per ovvie ragioni, “vanno escluse dal computo del T.A.S.P. le superfici puntiformi o lineari (infrastrutture sparse sul territorio) in effetti inidonee per la fauna selvatica.”

- Sul significato da attribuire alla formula T.A.S.P. si sono espressi univocamente anche i giudici amministrativi. In particolare il *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana* nell'adunanza del 13 novembre 2001 ha riconosciuto che per T.A.S.P. “deve logicamente intendersi quel territorio potenzialmente frequentato dalla fauna e, di conseguenza, potenzialmente fruibile dai cacciatori, a prescindere dalla circostanza che tale territorio sia o meno suscettibile di coltivazione.”

Ovviamente, la definizione accolta dall'I.S.P.R.A. e dalla giurisprudenza aumenta l'estensione del T.A.S.P. inteso tradizionalmente, con la conseguenza che aumenta, altresì, la quota destinata a protezione.

E' da tenere conto, però, che se da un lato la dimensione del T.A.S.P. risulta maggiore, dall'altro la nuova definizione comporta l'esclusione dal computo di detto territorio di tutte quelle superfici che, seppur rientranti nel concetto tradizionale di T.A.S.P. non sono utili all'insediamento della fauna selvatica. Ci si riferisce in particolare alle aree di rispetto delle vie di comunicazione (50 mt. + 50), e alle superfici attorno ad immobili poste in aree extraurbane (100 mt. di raggio) dove la caccia è vietata ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. e, L. 157/9.

Per queste superfici la giurisprudenza ha chiarito che esse rientrano nel computo del T.A.S.P. faunistico solo se idonee alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica.

In considerazione di ciò, la parte delle predette aree non idonea all'insediamento della fauna sarà sottratta dal computo del T.A.S.P. faunistico, mentre la rimanente parte idonea a detto insediamento sarà destinata a protezione.

### **1/3 – Criterio di calcolo del T.A.S.P..**

Non sussistendo alcuna ragione di scostarsi dai pareri sopra riportati, il T.A.S.P. regionale, nell'accezione faunistica data dall'I.S.P.R.A. e dal C.G.A., è calcolato sottraendo alla superficie geografica tutte le aree inidonee alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica, e in particolare:

- Zone urbanizzate a tessuto residenziale compatto
- Zone urbanizzate a tessuto residenziale rado
- Insediamenti produttivi industriali e artigianali
- Zone urbanizzate a tessuto discontinuo
- Aree estrattive attive
- Campi da calcio, atletica e tennis
- Parchi e ville

- Cantieri
- Reti stradale (autostrade, strade statali, provinciali, comunali, ecc. e spazi accessori)
- Suoli rimaneggiati ed artefatti
- Insediamenti di servizi pubblici e privati
- Aree incolte nell'urbano
- Ippodromi
- Aeroporti
- Campi da golf
- Cimiteri
- Reti ferroviarie e spazi accessori
- Insediamenti commerciali
- Discariche
- Insediamenti ospedalieri
- Insediamenti di impianti tecnologici
- Centrali per la produzione di energia e reti
- Autodromi e piste da motocross
- Aree per la distribuzione idrica
- Depositi di rottami e cimiteri autoveicoli
- Depositi di cave
- Serre
- Fasce di rispetto delle vie di comunicazione non destinate a protezione per assenza delle condizioni di cui al successivo punto 1/4, n. 5, lett. *b-c*;
- Aree circolari attorno a immobili, fabbricati, e stabili extraurbani per un raggio di 100 mt da essi, non destinate a protezione per assenza delle condizioni di cui al successivo punto 1/4, n 6, lett. *B-c*;
- Rocce nude dove la fauna selvatica può essere presente solo eccezionalmente e occasionalmente.

Le cartografie attuali consentono di individuare e misurare con sufficiente precisione le aree sopra riportate. Tuttavia, in via eccezionale, qualora la loro misurazione dovesse risultare particolarmente difficoltosa, sarà possibile procedere con l'applicazione di opportuni coefficienti di riduzione in relazione allo sviluppo della rete stradale extraurbana e al grado di antropizzazione delle campagne (*cf. INFS, ora ISPRA, 15° documento orientativo di pianificazione*).

**1/4 – Criterio di calcolo della quota di T.A.S.P. da destinare a protezione.**

Circa i criteri di calcolo della quota di T.A.S.P. da destinare a protezione della fauna sono sorte, sin dal lontano 1996, diverse controversie tra Enti locali da un lato, e associazioni venatorie o ambientaliste dall'altro.

Il contenzioso aveva avuto origine dall'apparente contrasto, e quindi dalla irragionevolezza, della scelta del legislatore nazionale di fare rientrare nel computo delle superfici destinate a protezione (20-30%) quelle in cui l'attività venatoria era *comunque vietata anche in forza di altre leggi o disposizioni*. L'irragionevolezza sarebbe derivata dalla definizione data dalla legge quadro alle superfici protette: in buona sostanza superfici in cui da un lato vige il divieto di caccia, e dall'altro risultano utili alla fauna selvatica. Non tutte le superfici comunque precluse alla caccia dovevano, quindi, rientrare nel computo della quota destinata a protezione, ma solo quelle potenzialmente utili alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica.

La Corte costituzionale, con la nota sent. n° 448 del 1997 ha affermato i seguenti principi che è opportuno riportare in questa sede:

*..... vero è che il co. 4 dell'art. 10 della L. 157 definisce la protezione come "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole", ma da tale definizione non è dato evincere che la volontà legislativa possa essere individuata prescindendo da tutto il contesto della legge n. 157 del 1992 ed, in particolare, dalle varie disposizioni contenute nell'art. 10 della legge medesima. Queste ultime confermano, infatti, che non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle "oasi di protezione", e cioè di quelle aree che, secondo la definizione del comma 8, sono "destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica"; detto territorio "comprende" sì queste ultime (comma 4), ma resta affidato, per la ulteriore sua individuazione, alla pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale, cui spetta enucleare, secondo i criteri stabiliti nel menzionato art. 10, "comprensori omogenei" nei quali si articola la destinazione differenziata del territorio stesso.*

*L'irragionevolezza della disciplina non può perciò essere predicata solo in ragione della definizione generale di protezione accolta dal comma 4 dell'art. 10; definizione che non va posta in antitesi bensì raccordata con gli altri disposti della disciplina in esame, sì da valutare coerenza e razionalità delle scelte in modo unitario, correlando, in particolare, il dato dell'entità della percentuale di territorio destinato alla tutela faunistica con gli elementi che, nella loro varietà, entrano, secondo quanto stabilito dallo stesso legislatore, a comporre detto dato.*

*Non hanno, dunque, fondamento i dubbi sollevati dal rimettente in ordine alle disposizioni censurate ed, in particolare, in ordine alla loro idoneità a realizzare, mediante un corretto esercizio della pianificazione, una adeguata tutela degli interessi pubblici connessi alla protezione della fauna. L'eventuale ipotesi di piani, che - in ragione delle tipologie di aree in essi inclusi - non apparissero rispondenti agli obiettivi di protezione individuati dalla normativa sopra citata, potrà, d'altro canto, aprire la via al sindacato di legittimità innanzi al giudice amministrativo, restando così garantita, in ogni caso, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla normativa portata all'esame di questa Corte.*

In buona sostanza, secondo quanto sopra statuito dal Giudice delle leggi, concorrono al computo della quota di T.A.S.P. destinata a protezione non solo i parchi, le riserve naturali, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, ecc. ecc., ma anche tutte quelle aree che secondo le amministrazioni procedenti possono avere una rilevanza e quindi una destinazione faunistica, dunque rientrare nella pianificazione.

La giurisprudenza amministrativa, sul solco di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sopracitata decisione, ha riconosciuto che la quota legale da destinare a protezione della fauna ai sensi del co. 3 dell'art. 10, L 157 dovrà comprendere le zone ove è comunque vietata l'attività venatoria per effetto di altre normative, in tanto in quanto le stesse si palesino idonee a realizzare gli obiettivi pianificatori. Spetta alle amministrazioni, nell'esercizio della loro discrezionalità, individuare tra i territori già interessati da un generico regime di divieto di caccia quelli che possono essere ricompresi nelle percentuali di legge destinati a protezione nell'accezione data dalla Corte costituzionale (TAR Lombardia, sent. n. 1190 del 17/3/2004).

Con particolare riferimento alle aree di rispetto delle vie di comunicazione stradale e ferroviaria dove è vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore di 50 mt. dalle stesse, altre regioni hanno già computato parte di dette aree all'interno della quota da destinare a protezione sulla base di criteri fissati dalle proprie leggi regionali. Sul punto, i piani conseguenti a detti criteri sono stati già vagliati dal giudice amministrativo il quale li ha ritenuti legittimi, stante che la possibilità di far rientrare le *c.d. fasce di rispetto* delle vie di comunicazione nella quota legale di T.A.S.P. destinata a protezione è manifestazione di discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione non censurabile in termini di manifesta illogicità e irragionevolezza (Tar Lazio, sent. N° 500/2005).

Da quanto sopra, è illegittimo destinare a quota di protezione superfici non idonee alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica sol perché all'interno di esse l'esercizio venatorio è precluso, mentre è legittimo, e doveroso, computare in detta quota tutte le superfici precluse all'esercizio della caccia potenzialmente utili alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica (cfr. *TAR Campania, sent. 4639/2001; C.d.S. sent. 4972/2002; C.d.S. sent. n° 4027/2003; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 1190/2004; Tar Lazio, sent. 500/2005; Tar Campania, sent. n° 54/2007; ecc.*).

- Pertanto, concorrono nel computo della quota di T.A.S.P. da destinare a protezione:

1) - i parchi, le riserve naturali, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, le zone rifugio;

2) - i fondi chiusi, ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. 157/92;

3) - le superfici interne agli agrumeti dove l'esercizio di qualsiasi forma di caccia stridrebbe con il principio inderogabile ex art. 1, co. 2, L. 157/92 secondo il quale “l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”. Tali superfici rappresentano ottimi luoghi utili alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica, in particolare per conigli, lepri, volpi, tordi, tortore, ecc..

I calendari venatori stagionali indicheranno espressamente il divieto di caccia all'interno di tali aree.

4) - le zone sottratte all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 15, co. 1, L.R. 33/1997 se potenzialmente utili alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica;

5) - le fasce laterali di rispetto alle vie di comunicazione ferroviaria ed alle strade carrozzabili in cui l'attività venatoria è vietata (mt. 50 + 50) ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. e, L. 157/91, escluse le strade poderali e interpoderali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) - le tratte infrastrutturali non devono ricadere all'interno di altri istituti destinati alla protezione della fauna o all'interno di aziende faunistico venatorie, aziende agro venatorie, e di centri di produzione di fauna selvatica;

b) - le aree considerate devono presentare caratteristiche di naturalità



idonee alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica;  
c) - le aree considerate devono costituire un unicum con le aree contigue, nel senso di trovarsi inserite in contesti territoriali omogenei, e devono costituire nello specifico contesto territoriale un ambiente adeguato anche sul piano dell'estensione complessiva (*cf. T.A.R. Lazio, sent. 500/2005*);

6) – le aree circolari attorno ad immobili, fabbricati e stabili extraurbani per un raggio di 100 mt. da essi dove l'attività venatoria è vietata ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. e, L. 157/91, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) – le aree non devono ricadere all'interno di altri istituti destinati a protezione o all'interno di aziende faunistico venatorie, agro venatorie, e centri di produzione di fauna selvatica;

b) - le aree considerate devono presentare caratteristiche di naturalità idonee alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica;

c) - le aree considerate devono costituire un unicum con le aree contigue, nel senso di trovarsi inserite in contesti territoriali omogenei;

7) – le aree circolari attorno ai valichi montani per un raggio di 1000 mt. da essi, dove la caccia è vietata ai sensi dell'art. 21, co. 2, L.R. n° 33/1997.

Nell'ipotesi in cui la quota del 25% di T.A.S.P. destinato a protezione non è raggiunta in ciascuna provincia, occorrerà, nel più breve tempo possibile, destinare a protezione altre aree vocate all'insediamento della fauna selvatica, onde conformarsi al dettato inderogabile ex art. 14, co.3, L. 157/92.

Da ultimo, è il caso di ricordare che il C.d.S., con sent. n. 2789/2010 ha ancor di più allargato il concetto di "*aree destinate a protezione*", includendo nel loro computo qualsiasi superficie nella quale, per qual si voglia ragione, la caccia è preclusa. Da altra angolatura, secondo l'ISPRA, non esistono territori che in assoluto siano inadatti al rifugio, alla sosta, alla riproduzione di fauna selvatica, stante che anche nelle fasce di rispetto stradale e dei fabbricati rurali, perfino dentro le città, possono vivere, e vivono, diverse specie animali.

**1/5 – T.A.S.P. destinato a gestione privata della caccia.**

Secondo il 6° comma dell'art. 14, L.R.33/1997, *il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.*

**1/6 – T.A.S.P. residuale destinato agli AA.TT.CC. (ambiti territoriali di caccia).**

Il T.A.S.P. destinato agli AA.TT.CC. si calcola, in via residuale, sottraendo al T.A.S.P. totale quello destinato a protezione ed a gestione privata della caccia. La conoscenza dell'estensione effettiva di tale territorio concretamente utilizzabile dai cacciatori è necessaria per due ordini di ragioni:

1) - per determinare correttamente *l'indice medio di densità venatoria* ex art. 22, co. 4, L.R. 33/1997 inteso quale rapporto tra il numero di cacciatori residenti nella regione, e il T.A.S.P. regionale, quest'ultimo definito non più nell'accezione di territorio potenzialmente utile alla caccia, bensì quale territorio concretamente utilizzabile dai cacciatori;

2) – per prevedere la nuova costituzione o il ridimensionamento di aree protette. Infatti, tenuto conto che la quota del 25% di T.A.S.P. destinata a protezione ex art. 14, co. 3, L.R. n° 33/97 di cui alla precedente tabella XX, è intesa, pacificamene, quale quota minima di tale territorio, se essa è superata si possono presentare due diversi scenari:

A) - le aree destinate in via residuale agli AA.TT.CC. risultano modestamente inferiori al 60% del T.A.S.P. (il 25% è destinato a protezione, e il 15% a gestione privata). Tale ipotesi consentirebbe, ragionevolmente, di proporre ancora, se necessario, l'istituzione di nuove aree protette, qualora caratterizzate da particolari valori ambientali da tutelare in assoluto;

B) - al contrario, le aree destinate in via residuale agli AA.TT.CC. risultano oltremodo inferiori al 60% del T.A.S.P. si da compromettere qualsiasi progetto di pianificazione. Ciò comporterà, altrettanto ragionevolmente, da un lato la verifica circa la sussistenza

attuale dei requisiti ambientali necessari a mantenere in vigore l'istituzione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, dall'altro la possibilità di riperimetrazione dei parchi e delle riserve naturali, escludendo o riducendo da tali ambiti quelle superfici di contorno non indispensabili al perseguimento delle loro finalità istitutive (cfr. *T.A.R. Campania, sez. di Salerno, sent. n° 54/2007; C.d.S., sent. n°3291/2008*).

In quest'ultima ipotesi, per quanto riguarda i *parchi e le riserve naturali*, sarà l'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente ad individuare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del piano, e su proposta delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie competenti per territorio, le aree da destituire; per quanto riguarda, invece, le *oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura* gli interventi, sempre su proposta delle Ripartizioni Faunistiche – Venatorie competenti per territorio, saranno adottati, nello stesso termine, dall'Assessorato Reg.le Risorse Agricole e Alimentari. In caso di inerzia, i poteri sostitutivi saranno attribuiti al Presidente della regione.

La gestione delle oasi di protezione ritenute ancora idonee allo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge sarà affidata, secondo apposito disciplinare adottato dall'Assessorato Reg.le Risorse Agricole e Alimentari, alle associazioni venatorie che ne faranno richiesta. I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Ripartizioni Faunistico – Venatorie competenti per territorio.

#### **1/7 – Destinazione del demanio forestale regionale.**

L'art. 21, co. 1, lett. c, L. 157/92 statuisce che *è vietato a chiunque l'esercizio venatorio ..... nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi I.S.P.R.A), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.*

L'art. 13, co. 1, lett. f, L.R. 33/1997 individua nel Comitato Regionale Faunistico Venatorio l'organo deputato ad esprimere un parere circa *i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale.*

Le due norme devono essere coordinate tra loro nell'interpretazione, non essendo ipotizzabile, perché irragionevole e

contrario al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Costit., che I.S.P.R.A. E C.R.F.V. rendano lo stesso tipo di parere.

Ciò premesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente piano, l'Assessorato Reg.le Risorse Agricole e Alimentari individuerà tutte le aree del demanio forestale regionale esterne a parchi e riserve naturali. L'elenco di tali aree, la loro estensione e perimetrazione riportata all'interno di una apposita cartografia saranno inviati all'I.S.P.R.A. affinché l'Istituto esprima il proprio parere al loro utilizzo venatorio: parere avente natura tecnica di tipo faunistico-ambientale. In caso di inerzia dell'Istituto nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, il parere sarà richiesto in via sostitutiva ad una Università siciliana.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente piano, il Comitato Reg.le Faunistico-Venatorio esprimerà un parere di carattere generale circa i criteri, i requisiti e le condizioni affinché l'apertura delle aree demaniali alla caccia non comprometta la sicurezza del personale che ivi vi opera.

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente piano, l'Assessore Reg.le alle Risorse Agricole e Forestali, tenuto conto del parere espresso dall'I.S.P.R.A., con proprio decreto individuerà le aree del demanio forestale regionale che resteranno precluse all'attività venatoria.

Nei demani forestali utilizzabili a fini venatori, l'Assessore, tenuto conto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni di utilizzabilità individuati dal Comitato Reg.le Faunistico-Venatorio, potrà dettare ulteriori limitazioni all'esercizio della caccia, oltre a quelli già previsti dalla legge.

Le aree demaniali esterni alle zone di protezione nelle quali l'attività venatoria resta preclusa, rientrano nel computo del T.A.S.P. destinato a protezione.

**Infine, non si dimentichi la Regolamentazione di quella che impropriamente è chiamata caccia in deroga !!!!!!!!**

*giovanni di giunta*

